



Il Ministro della cultura

Nomina della Commissione di valutazione di cui all'articolo 4 del DM 4 aprile 2025, n. 111, recante “*Criteri e modalità di accesso al fondo, di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale*”

VISTA la legge 30 aprile 1985, n.163, e successive modificazioni, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*” e, in particolare, l'articolo 4-ter;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”, come modificata dalla legge 15 luglio 2022, n. 106;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, ai sensi del quale il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

VISTO l'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, ai sensi del quale “*Al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura, è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo*”;



Il Ministro della cultura

VISTO il decreto ministeriale 4 aprile 2025, n. 111, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2025 al n. 781, recante “*Criteri e modalità di accesso al fondo, di cui all’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 4 del predetto decreto ministeriale 4 aprile 2025, n. 111, il quale prevede che la valutazione dei progetti sia svolta da una Commissione, nominata dal Ministro della Cultura, composta da tre membri individuati dal medesimo Ministro, tra cui il presidente, e da due membri in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e che i componenti della Commissione siano scelti tra esperti altamente qualificati nel settore dei carnevali storici;

RAVVISATA l’esigenza di provvedere alla nomina della Commissione di valutazione di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 4 aprile 2025, n. 111;

ACQUISITE le designazioni del dott. Rocco Lauciello e del dott. Augusto Agostini, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTI i curricula vitae di Enzo Gregu, Piero Passaniti e Lucia Rosi;

DECRETA

Art. 1

1. Sono nominati componenti della Commissione di valutazione, di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 4 aprile 2025, n. 111:
 - Enzo Gregu, Presidente;
 - Piero Passaniti;
 - Lucia Rosi;
 - Rocco Lauciello;
 - Augusto Agostini.
2. I componenti della Commissione di valutazione, di cui al comma 1, sono tenuti a dichiarare, all’atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:
 - di non aver riportato condanne penali definitive;
 - di non avere in corso procedimenti penali;
 - di non avere in corso procedimenti giudiziari o amministrativi per fatti attinenti alle competenze della Commissione;
 - di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo o rivestire incarichi, cariche onorifiche o similari in enti o soggetti rientranti nel settore di competenza della Commissione.
3. I componenti della Commissione durano in carica tre esercizi finanziari a partire dall’annualità 2025, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi tre anni dalla cessazione dell’ultimo incarico.



Il Ministro della cultura

4. All'inizio di ogni seduta, fatti comunque salvi gli obblighi di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, i componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti della Commissione medesima e i pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
5. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione può avvenire anche con strumenti di tele-videoconferenza e telematici. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente individuato dal Direttore generale Spettacolo.
6. La Commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Roma, 2 luglio 2025

IL MINISTRO